

STATUTO

LA ROTONDA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AGLIE' TO BORGATA SANTA MARIA
42

Numero REA: TO - 1301982

Codice fiscale: 12591210013

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-12-2021 - Statuto completo	2
--	---

rente, effettuerà le comunicazioni di cui agli articoli 2558 c.c. e 116 del D.Lgs. n. 163/2006, se necessari.

DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE

La Conferente dichiara che gli eventuali rapporti di lavoro dipendente, subordinato, parasubordinato e/o di collaborazione e che le eventuali relative pendenze, di qualunque tipo, nascenti da oneri verso tali soggetti e/o verso gli Istituti previdenziali ed assicurativi, sempre inerenti il ramo d'azienda e quali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie esaustivamente indicati nella predetta perizia sopra allegata sotto la lettera "A", rimarranno a carico della Conferente sino alla data del 30 (trenta) novembre 2021 (duemilaventuno).

Le stesse parti danno altresì atto che gli eventuali rapporti di lavoro esistenti alla data odierna in capo alla "Associazione Santa Maria della Rotonda Onlus" non proseguono in capo alla Società "LA ROTONDA S.R.L. IMPRESA SOCIALE" qui costituita, senza interruzione del rapporto.

Le parti espressamente convengono che la parte conferitaria subentri nei contratti di utenza stipulati prima d'ora dalla parte conferente per l'esercizio dell'attività cui il ramo d'azienda è inerente.

Licenze, permessi, autorizzazioni, certificazioni

La Conferente trasferisce alla Conferitaria le licenze, i permessi, le autorizzazioni e le certificazioni comunque denominati, necessari per lo svolgimento dell'attività del ramo d'azienda nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene all'espletamento e ai costi delle pratiche amministrative di trasferimento delle citate licenze, permessi, autorizzazioni e certificazioni, essi saranno a carico della Conferitaria.

La Conferente presta il proprio consenso e si impegna ad intervenire, ove necessario, presso i pubblici uffici per consentire il rilascio a favore della Conferitaria di equivalenti licenze, permessi e autorizzazioni amministrative di qualsiasi specie, richieste dalle leggi vigenti per il ramo d'azienda conferito, autorizzando sin d'ora la Conferitaria ad esperire quanto necessario a tal fine.

ARTICOLO 11)

La Società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono lo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1) - Costituzione - Denominazione

1.1 È costituita una società a responsabilità limitata impresa sociale, ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., con la denominazione sociale:

"LA ROTONDA S.R.L. IMPRESA SOCIALE".

1.2 La società è un'impresa sociale con forma giuridica di s.r.l. ed intende esercitare in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La società adotta norme statutarie volte a garantire una gestione responsabile, trasparente e coerente con il proprio movente ideale, che vuole porre, alla base delle proprie attività, così come del proprio funzionamento, la visione di un servizio alla persona per la quale la costruzione del bene comune richiede l'impegno delle imprese a produrre congiuntamente valore umano, sociale ed economico.

Art. 2) - Sede

2.1 La società ha sede nel Comune di Agliè (TO), all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. cod. civ.

2.2 Resta di esclusiva competenza dell'assemblea dei soci l'istituzione di sedi secondarie, il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato, l'istituzione di filiali e succursali sia in Italia sia all'estero.

Art. 3) - Domicilio dei soci

3.1 Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

3.2 È onere dei soci comunicare all'organo amministrativo ogni variazione nel loro domicilio anche agli effetti delle comunicazioni sociali e presso il Registro delle Imprese.

Art. 4) - Oggetto

4.1 La società, per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui sopra ha per oggetto, senza scopo di lucro, lo svolgimento, in via stabile e principale, di attività di recupero della salute fisica e psichica di soggetti affetti da patologie di dipendenza, di demenza e di Alzheimer, di formazione e scolarizzazione, di attività di ricerca, anche scientifica, di particolare interesse sociale nonché di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettere g), h) et d) del citato D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., e, in particolare, la promozione, l'elaborazione e la realizzazione di iniziative, servizi, corsi, convegni, studi, progetti ed attività di ricerca nel campo del paradigma di una nuova sanità, sia per gli enti pubblici, sia per le imprese private e le organizzazioni a movente ideale, sia in Italia che all'estero.

4.2 In via indicativa e non esaustiva, la società può pertanto erogare:

- attività di prevenzione, accoglienza, socializzazione, cura e prestazioni sanitarie e sociosanitarie sia nel settore delle patologie da dipendenze, sia in altri settori ad es. demenze, Alzheimer ecc.; sia in forma convenzionata con Enti pubblici ad. ASL sia in forma privata;
- interventi per servizi sociali, quali il social housing e la beneficenza a favore di soggetti svantaggiati;
- ricerca e formazione, per la diffusione di un paradigma di sanità basata sui valori della comprensione, aiuto, reciprocità, della fraternità, dell'unità;
- iniziative culturali in ambito letterario e artistico, organizzando eventi, incontri letterari e mostre;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- ricerca scientifica in ambito ambientale e di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione, nell'ambito culturale e artistico, di attività di piccolo turismo e accoglienza di interesse sociale, culturale e promozione del territorio;
- promozione e realizzazione di attività di ricerca e di analisi scientifiche.

ca anche per conto terzi, inerenti a problematiche riconducibili all'oggetto sociale di carattere formativo, informativo, educativo, con strumenti propri o di terzi;

- la realizzazione e lo sviluppo di attività commerciali, produttive e di servizi finalizzate al conseguimento degli scopi sociali.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale:

- la società impresa sociale potrà realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva e ciò anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso lo strumento del crowdfunding;

- la società impresa sociale potrà, inoltre, compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari ritenute utili od anche solo opportune, compresa l'assunzione in locazione (anche sotto forma di locazione finanziaria- leasing) e in usufrutto di beni immobili e mobili anche registrati, aziende e rami di azienda, purché svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

Nel perseguimento delle sue finalità la società può compiere le operazioni necessarie, utili od opportune al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese: la partecipazione, anche in sede di costituzione, a enti, società, cooperative, consorzi o altre forme associative svolgenti attività strumentali, collaterali o di supporto a quelle di cui sopra; l'acquisto di beni immobili, la promozione, la commercializzazione, la gestione e la tutela dei marchi che la società acquisirà o di cui avrà disponibilità.

Tutte tali attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio nonchè nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 5) - Durata

La Società avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroga od anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art. 6) - Capitale Sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 40.000,00 (quarantamila virgola zerozero).

Salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter del Codice civile, gli aumenti del capitale potranno essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Possono essere conferiti alla società tutti gli elementi dell'attivo suscettibili

di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società stessa.

Art. 7) - Aumento di Capitale

7.1 La Società potrà aumentare il capitale sia mediante nuovi conferimenti sia mediante passaggio di riserve a capitale. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non siano stati integralmente eseguiti.

7.2 Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento di capitale a pagamento, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società; la deliberazione di aumento del capitale deve stabilire le modalità di conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

7.3 In caso di riduzione del capitale per perdite superiori al terzo del capitale stesso, potrà essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482 bis Cod. Civ., in previsione della relativa assemblea.

Art. 8) - Titoli di debito

La società può emettere, per decisione dei soci, i titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice civile.

Art. 9) - Apporti e finanziamenti dei soci

9.1 La società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento capitale o versamenti a copertura perdite, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti, con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti, il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa di carattere civilistico e fiscale, con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico e nei limiti e criteri determinati dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio.

9.2 Il rimborso dei finanziamenti dei soci fatti a favore della società, in conseguenza del rapporto sociale è postergato ai sensi dell'art. 2467 del Codice civile, rispetto alla soddisfazione degli altri creditori.

Art. 10) - Soci fondatori e diritti particolari dei soci

10.1 Le quote sociali sono determinate in misura proporzionale al conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, fatti salvi i diritti particolari attribuiti ai Soci Fondatori ai sensi del presente Statuto e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 19.2 per il diritto di voto dei soci.

10.2 Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione della società e pertanto sono Associazione Santa Maria della Rotonda Onlus, BERTOGLIO Eleonora e RIBOLDAZZI Myriam.

I diritti particolari ad essi attribuiti ai sensi dell'art. 2468, comma 3 del Codice civile devono intendersi quelli previsti dai seguenti articoli: 16, 22 e 28.2.

Ogni volta in cui è previsto il voto a maggioranza dei Soci Fondatori questa deve intendersi quale maggioranza assoluta del numero dei Soci Fondatori esistenti al momento della delibera e non di quelli presenti alla stessa, calcolata per teste.

10.3 I diritti particolari riconosciuti a ciascun Socio Fondatore si estingue-

ranno allorquando questi cessi di essere socio della società. Inoltre, i già menzionati particolari diritti si estingueranno automaticamente in capo a tutti i Soci Fondatori allorquando il numero degli stessi divenga inferiore a due.

Ogni modifica o soppressione dei diritti particolari ovvero ogni attribuzione degli stessi a nuovi soci, dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei soci con consenso unanime.

Art. 11) - Trasferimento della partecipazione sociale

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili tra soci.

Nel caso di trasferimento tra vivi della partecipazione a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti o l'esperimento della seguente procedura.

Il socio che intende, in tutto o in parte, cedere per atto tra vivi la propria quota, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando il prezzo richiesto o il valore della partecipazione.

Entro il termine di decadenza di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle partecipazioni possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare al socio che intende alienare, la loro decisione.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota, dagli altri soci.

Il valore della partecipazione, in mancanza di accordo, sarà determinato dall'Arbitro di cui appresso.

È facoltà dell'alienante rinunciare al richiesto trasferimento sottraendosi all'esercizio del diritto di prelazione, qualora ritenga inadeguato il valore stabilito dall'Arbitro.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, l'alienazione non avrà efficacia verso la società.

La procedura prevista dal presente articolo non si applica in caso di trasferimento della partecipazione al coniuge, ai figli, ai parenti ed affini del socio cedente.

In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto unicamente alla liquidazione della quota del socio defunto in base alla situazione patrimoniale della Società alla data della morte.

Il diritto di prelazione non si applica nel caso di trasferimento di quote alle società fiduciarie, ai fiducianti originari esclusi loro eredi e/o successori mortis causa, ad altra fiduciaria qualora i mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento.

In caso di trasferimento della quota ad un terzo, al coniuge e/o a parenti in linea retta o collaterale, ottenutane l'accettazione da parte di quest'ultimo, il socio proponente deve comunque ottenere il gradimento all'ingresso del nuovo socio espresso con decisione assunta dai soci con le maggioranze di legge.

I soci possono rifiutare il proprio gradimento alla vendita con decisione motivata basata sull'interesse della società.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente e/o beneficiario non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e/o commerciale ovvero qualora, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il

suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con gli interessi della società o degli altri soci, ovvero ove lo stesso sia in lite con una o più tra le parti, ovvero svolga attività in concorrenza con quelle previste dall'oggetto sociale.

In caso di diniego non motivato del gradimento, il socio che intende trasferire la propria quota può recedere dalla società.

Art. 12) - Diritto/Dovere di trascinamento

12.1 Qualora taluni soci, rappresentanti complessivamente una quota di partecipazione superiore al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale intendessero negoziare l'integrale cessione delle quote di propria spettanza ad una sola persona giuridica, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017, essi avranno il diritto (diritto di trascinamento) di richiedere agli altri soci di cedere le quote di loro pertinenza al medesimo terzo acquirente, alle stesse condizioni di quelle applicate ai soci alienanti.

I soci alienanti, almeno trenta giorni prima della prevista conclusione della trattativa, dovranno inviare la comunicazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio di ciascun socio risultante dal Registro delle Imprese. La comunicazione dovrà contenere le generalità del cessionario, il prezzo offerto e le condizioni di trasferimento.

Qualora alcuno o tutti i soci non maggioritari volessero partecipare anche loro alla vendita della loro partecipazione alle condizioni di cui sopra, i soci maggioritari avranno l'obbligo di trascinamento e qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi evenienza, loro stessi non potranno procedere alla vendita della loro singola quota, poiché tale situazione per effetto di questa condizione fa insorgere l'immediato non gradimento degli acquirenti.

Ogni socio nei confronti del quale sia esercitato il diritto di trascinamento si impegna ad assumere ogni iniziativa e/o comportamento che risulterà ragionevolmente necessario per il perfezionamento della cessione al terzo acquirente.

12.2 Le quote soggette al presente "diritto di trascinamento" saranno incluse nella proposta di vendita agli stessi termini e condizioni applicabili alle quote del/dei socio/i alienante/i. In ogni caso il valore di cessione delle quote detenute dal socio di minoranza e soggetto alla presente clausola non potrà essere inferiore al valore di liquidazione dello stesso in caso di recesso, ai sensi del successivo art. 15.

13) - Assenza di scopo di lucro

La società impresa sociale non ha scopo di lucro inteso in senso soggettivo e si propone di realizzare finalità di interesse generale volte al cambiamento e miglioramento sociale ed al benessere delle persone, attraverso l'esercizio di attività economiche organizzate al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale.

14)- Principi ispiratori

14.1 La società si ispira ai principi dell'uguaglianza sociale, dello sviluppo sostenibile, della centralità della persona e del bene fisico e mentale, dell'economia sociale di comunità, della sussidiarietà, dell'interdisciplinarietà, dell'integrazione e dell'interscambio fra le conoscenze, i saperi, le tecnologie, le culture, per la realizzazione del bene comune.

14.2 La società intende porsi nel solco del modello sociale europeo, operando per attuare, sostenere, rafforzare ed innovare i principi generali del modello ed il suo impatto nella vita delle persone nei diversi contesti e dimen-

sioni, nonché promuovere i servizi rivolti alle persone, secondo un approccio di scienza, management ed ingegneria dei servizi.

TITOLO III

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 15) - Recesso

15.1 Il Socio ha diritto di recesso nei casi previsti dagli artt. 2473 e 2469 del Codice civile, e nei casi eventualmente previsti nel presente statuto e, precisamente:

- a) proroga del termine di durata della Società ovvero se la durata della Società divenisse a tempo indeterminato;
- b) aumento di capitale con offerta a terzi;
- c) introduzione o rimozione dei vincoli sulla circolazione delle quote di partecipazione;

15.2 Il diritto di recesso può essere esercitato solo con riferimento all'intera quota posseduta dal Socio recedente.

15.3 I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017.

15.4 L'organo amministrativo, ricevuta la dichiarazione di recesso, la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni, o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni dei soci.

Nel caso in cui non vi sia disponibilità da parte dei soci e/o di un terzo all'acquisto delle quote, il rimborso è effettuato dalla società ai sensi di legge.

15.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

15.6 Il Socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso di tutti gli altri soci.

Art. 16) - Esclusione

16.1 L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2466 del Codice civile può aver luogo al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa:

- a) è escluso di diritto il Socio che sia dichiarato fallito, interdetto o inabilitato o che sia stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- b) in caso di inadempimento o impossibilità di adempimento del conferimento d'opera o di servizi eventualmente effettuato da un socio, ove ammesso dal presente Statuto;
- c) qualora il socio, senza il consenso degli altri soci, eserciti per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società, sia direttamente che a mezzo di soggetti interposti; a tal fine si considerano in ogni caso soggetti interposti, salva la possibilità di provare la qualità di soggetto interpo-

sto di altre persone, i parenti in linea retta ed il coniuge nonché le società nelle quali il socio detenga una quota di partecipazione superiore al 20% del capitale sociale ovvero rivesta la carica di amministratore; la presente causa di esclusione non opera nei confronti dei soci fondatori che, pertanto, non avranno limitazione alcuna nell'esercitare altre attività professionali e/o imprenditoriali;

d) condotta e/o atti che, a giudizio insindacabile dell'assemblea, vengono commessi in violazione di quanto stabilito nella Carta dei Principi allegata sotto la lettera "B" all'atto costitutivo;

e) azioni in grado di mettere a rischio la situazione economica e/o finanziaria della società, senza averne mandato;

f) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza del Socio ai sensi degli artt. 49 e segg. c.c., ovvero qualora questi, per almeno tre anni consecutivi, non eserciti alcun diritto sociale ad esso spettante;

16.2 L'esclusione, quando non opera di diritto, deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole dei due terzi dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, non computandosi in tale maggioranza la persona del Socio da escludere. Se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata ai sensi dell'art. 36; qualora la clausola compromissoria di cui all'art. 36 non fosse in concreto applicabile, l'esclusione di uno dei soci è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro socio.

16.3 La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata senza indugio al Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

16.4 Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione, ai sensi dell'art. 36, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione; qualora la clausola compromissoria di cui all'art. 36 non fosse in concreto applicabile, l'opposizione può essere fatta al Tribunale.

16.5 Per la liquidazione della quota del Socio uscente si applica la procedura di rimborso come sopra prevista per il recesso.

16.6 L'esclusione può essere revocata solo con lo stesso procedimento previsto per le modificazioni dell'atto costitutivo.

TITOLO IV

DECISIONE DEI SOCI

Art. 17) - Materie rimesse alle decisioni dei soci

17.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o ai sensi del presente statuto. Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio nonché del bilancio sociale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge, e la destinazione degli utili;

b) la nomina degli Amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

c) la nomina dei membri dell'Organo di Controllo;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

g) l'emissione di titoli di debito, ove ammessa dal presente Statuto;

h) l'approvazione, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017, di regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori

e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nelle attività della società loro spettanti.

Ai sensi dell'art. 11, quarto comma del D.Lgs. n. 112/2017, hanno diritto di partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, tramite un loro rappresentante, senza diritto di voto i lavoratori e gli utenti della società. I regolamenti di cui al successivo art. 39 potranno disciplinare ulteriori casi e particolari modalità di partecipazione da parte dei soggetti sopraindicati.

Art. 18) - Modalità di adozione delle decisioni dei soci

18.1 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479 bis del Codice civile.

Art. 19) - Diritto di voto

19.1 Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese.

19.2 Ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea a prescindere dal valore della propria quota di capitale sociale, fatta eccezione per i diritti particolari attribuiti ai soci fondatori.

19.3 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art. 20) - Assemblea dei soci

20.1 L'assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma, telefax o posta elettronica, spediti ai soci rispettivamente al domicilio risultante dal Registro delle Imprese ed agli Amministratori e all'Organo di controllo; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui, in prima convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita.

20.2 Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione, ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dai destinatari.

20.3 L'assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i membri dell'Organo di controllo, se nominati, siano presenti o informati con almeno tre giorni lavorativi di preavviso rispetto al giorno dell'assemblea (anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica) della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

20.4 Il Socio può farsi rappresentare in assemblea solo da soci mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) del Codice civile. Il numero massimo di deleghe che possono essere attribuite ad un socio è due.

20.5 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 22, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel Registro delle Imprese al momento della delibera.

Salvo i diritti particolari di voto spettanti ai soci fondatori, le deliberazioni dei soci sono assunte con la maggioranza assoluta del numero dei soci presenti calcolata per teste. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo

comma dell'articolo 2479 del Codice civile le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei soci iscritti nel Registro delle Imprese al momento della delibera. Ai sensi dell'art. 2468 quarto comma del Codice civile, la modifica e la soppressione dei diritti particolari previsti all'art. 10 deve essere deliberata con il consenso unanime di tutti i soci.

Sono fatte salve diverse specifiche maggioranze richieste da altri articoli del presente statuto.

20.6 L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

20.7 Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

20.8 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

20.9 In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata se, al momento dell'apertura dell'assemblea, il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto al Registro Imprese.

20.10 L'assemblea può essere tenuta in videoconferenza o in teleconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 21) - Modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto

21.1 Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'art. 2479-bis del Codice civile.

21.2 In caso di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, la comunicazione ai soci relativa all'offerta di sottoscrizione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale forma di comunicazione non è necessaria per i soci presenti alla deli-

berazione di aumento, per i quali la comunicazione si intende effettuata a seguito dell'adozione della deliberazione medesima.

21.3 Ove la deliberazione di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti consenta che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi, i soci che esercitano il diritto di sottoscrizione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle quote che siano rimaste non optate.

21.4 L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti può essere attuato, salvo per il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi: in tale ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice civile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

Art. 22) - Nomina

22.1 Al fine di realizzare una migliore partecipazione nella "governance" della Società, questa è, preferibilmente ma non necessariamente, amministrata da una pluralità di amministratori e/o da un Consiglio di Amministrazione.

Tuttavia, nel caso si rendesse necessario e con l'approvazione del 90% (novanta per cento) dei soci iscritti nel Registro delle Imprese al momento della delibera, la Società potrà essere amministrata da un Amministratore unico, anche non socio.

Nell'ipotesi che vengano nominati due o più amministratori senza la formazione di un Consiglio d'amministrazione, il venir meno di uno o più di essi non sarà causa di rielezione degli amministratori e, quindi, la società continuerà ad essere amministrata dagli amministratori residui anche qualora fosse uno solo e ciò, eventualmente anche in deroga ad altre previsioni di questo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 6 (sei) membri, compreso il Presidente.

Il numero degli amministratori è stabilito dall'assemblea contestualmente alla loro nomina.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente, se designato dall'assemblea, oltre alla maggioranza assembleare di cui di cui al precedente art. 20.5, devono altresì ottenere il gradimento della maggioranza dei soci fondatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) onorabilità:

- assenza di precedenti penali e di carichi pendenti
- assenza di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c.;

b) professionalità:

- possesso di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;

c) indipendenza:

- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da al-

tri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. Gli amministratori (o, nel caso, l'Amministratore Unico) durano in carica tre anni e sono rieleggibili: i dipendenti della Società, nominati amministratori, non potranno avere deleghe particolari.

Qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da un numero pari di Amministratori, in caso di parità di voti e conseguente impossibilità di adottare una decisione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori possono essere non soci.

22.2 Gli amministratori non possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né essere amministratori in società concorrenti salvo autorizzazione dell'assemblea, con astensione dal voto del socio interessato.

La presente limitazione non opera nei confronti dei soci fondatori che rivestano la qualifica di amministratori.

22.3 Se viene a mancare taluno degli amministratori, gli altri provvedono a sostituirlo mediante cooptazione: l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica sino al primo rinnovo dell'organo amministrativo. Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza - ovvero il 50% (cinquanta per cento) degli amministratori nel caso di Consiglio formato da un numero pari di membri tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio convocata l'assemblea dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

22.4 Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo amministrativo.

Art. 23) - Compensi

Agli Amministratori può spettare, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso annuo nella misura stabilita da decisione dei Soci all'atto della loro nomina o successivamente.

A favore degli Amministratori potranno, altresì, essere accantonate, anche a mezzo di apposita polizza assicurativa, somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Potrà essere, inoltre, prevista una remunerazione agli Amministratori investiti di particolari incombenze; tale remunerazione è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organo di controllo, se nominato.

In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli amministratori, ivi compresi quelli a favore degli amministratori investiti di particolari incombenze, non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

Art. 24) - Poteri

24.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, da esercitarsi con le modalità di cui al successivo art. 25, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei Soci.

24.2 Gli Amministratori - se ammesso dalla legge - sono altresì investiti dei poteri di adeguare ed integrare il presente statuto in conseguenza all'introduzione di disposizioni normative inderogabili o, comunque, modifiche di me-

ro adattamento richieste dalla legge o da successive variazioni della stessa.

Art. 25) - Forme di amministrazione

Quando l'amministrazione sia affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione, che ha competenza esclusiva nelle materie allo stesso riservate per legge o in forza del presente Statuto.

Art. 26) - Decisione del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente e il Vicepresidente, se non già nominati dall'assemblea.

Non possono assumere la presidenza della società rappresentanti degli enti di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i.

26.2 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate con metodo collegiale.

26.3 Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga fatta richiesta da uno dei Consiglieri.

26.4 L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di controllo, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica inviati al loro domicilio o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica, se notificati alla società, almeno cinque giorni prima della adunanza.

26.5 L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

26.6 Nei casi di urgenza il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per telegramma o inviato per telefax o messaggio di posta elettronica.

26.7 La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

26.8 Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

26.9 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 27) - Amministratori Delegati e Comitato Esecutivo

Il Consiglio può delegare una parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori delegati o ad un comitato esecutivo stabilendone la composizione, i poteri delegati e la remunerazione.

Non sono delegabili le materie elencate nell'art. 2381, 4° comma del Codice civile.

Art. 28) - Comitato Scientifico di indirizzo

28.1 Il Consiglio di Amministrazione può istituire un comitato scientifico di indirizzo (CSI) con i seguenti compiti specifici:

a. contribuire alla definizione della strategia della società per assicurare la massima coerenza valoriale e progettuale tra attività e contenuti specifici

dei prodotti/servizi erogati dalla società, partecipando alla definizione degli obiettivi generali e specifici, all'individuazione delle tipologie e delle linee di intervento più efficaci per la realizzazione degli orientamenti assembleari e per le finalità statutarie;

b. individuare e contribuire a definire i criteri e le regole di selezione delle collaborazioni e dei progetti di tipo didattico e/o formativo da attuare per il raggiungimento degli scopi sociali;

c. verificare e mantenere monitorata la coerenza esterna delle politiche di collaborazione e partnership con altri enti, istituzioni, privati che riguardano specificamente la didattica e la formazione;

d. esprimere, quando lo ritiene opportuno, parere consultivo sulla coerenza complessiva dei progetti e sulla loro articolazione; formulare proposte per eventuali decisioni o scelte di rimodulazione degli obiettivi previsti, con indicazioni di programmazione o riprogrammazione;

e. costituire punto di riferimento imprescindibile per tutte le risultanze inerenti le questioni di contenuti e di docenti dei corsi erogati o da erogare.

28.2 Il comitato CSI è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione dell'assemblea dei soci; in particolare, la maggioranza e fino a 7/10 (sette decimi) dei membri nonché il Presidente, il Direttore e il delegato del CDA per il comitato CSI, sono indicati a maggioranza dai soci fondatori. Essi durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

28.3 Il delegato del CDA per il comitato CSI deve essere scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione e in questo organo assume la delega per le attività formative e i rapporti con i docenti.

28.4 Il comitato CSI si riunisce senza formalità di procedura. Almeno una volta ogni due mesi il comitato CSI si riunisce in seduta congiunta con il Consiglio di amministrazione della società, partecipandovi con almeno i due terzi dei suoi membri. Durante questa riunione, tra l'altro, il comitato CSI viene informato dal Consiglio di amministrazione in merito alle scelte operate e all'andamento della gestione.

Art. 29) - Rappresentanza

29.1 La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- all'Amministratore Unico,
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vicepresidente, se nominato,
- all'Amministratore Delegato, nei limiti della delega.

29.2 La rappresentanza volontaria della Società spetta ai Procuratori, che possono essere nominati per determinati atti o categorie di atti, dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti e/o in esecuzione della delega consiliare, dagli Amministratori delegati.

TITOLO VI CONTROLLI

Art. 30) - Organo di controllo - Revisione legale dei conti

30.1 La gestione della società, ove prescritto dalla legge o per decisione dei soci, è controllata da un Organo di controllo, nominato con decisione dei soci, che potrà essere costituito da un solo membro (sindaco unico) oppure da un organo collegiale (collegio sindacale) per la cui composizione e funzionamento si applicano le disposizioni previste dal Codice civile per le so-

cietà per azioni.

I componenti dell'organo di controllo devono avere i requisiti di cui agli articoli 2397, comma 2 e 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo svolge tutti i compiti ad esso spettanti ai sensi di legge e, in particolare, è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

L'assunzione della carica di sindaco è comunque subordinato al possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui al precedente art. 22.

Il compenso dei Sindaci è determinato con decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso i compensi a favore dei Sindaci non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i..

30.2 Ricorrendo i presupposti di legge e, in particolare, quanto previsto al comma 5 del citato art. 10 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

30.3 Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del Codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'organo di controllo.

Art. 31) - Controllo individuale del socio

In ogni caso, i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 32) - Comitato etico

32.1 L'assemblea dei soci può istituire un comitato etico, composto da tre a cinque membri. I membri, preferibilmente non soci, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

32.2 Il Comitato etico si riunisce senza formalità di procedura e delibera a maggioranza di due terzi dei componenti il comitato stesso.

32.3 Il Comitato etico sorveglia la gestione e l'andamento della società con particolare riguardo alla conformità delle attività al presente statuto e alla carta dei principi e ne riferisce all'Assemblea.

32.4 Il Comitato etico ha inoltre il compito, su richiesta del consiglio di amministrazione, di esprimere pareri non vincolanti al Consiglio stesso in ordine a questioni che coinvolgono la società.

32.5 Il Presidente del Comitato, su delibera della maggioranza del comitato stesso, può indire in ogni momento, con preavviso di almeno trenta giorni, un'Assemblea dei soci per segnalare all'assemblea stessa atti di gestione ritenuti non conformi allo statuto e/o alla carta dei principi, motivando nell'avviso di convocazione le ragioni di tale iniziativa.

32.6 Il Comitato deve essere invitato alle riunioni del consiglio di amministrazione e può parteciparvi con uno o più membri con poteri consultivi.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 33) - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno, il primo il

31/12/2022.

Art. 34) - Bilancio

34.1 Il bilancio è redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, e presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del Codice civile o lo prevedano disposizioni di legge, entro centoottanta giorni dalla sopra detta chiusura.

L'organo amministrativo provvede, inoltre, a redigere, depositare e pubblicare, con le modalità previste dalle vigenti norme in materia, il bilancio sociale, di cui all'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., che dovrà essere presentato ai soci insieme al bilancio di esercizio per l'approvazione.

34.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio e gli avanzi di gestione, salva diversa destinazione prevista da inderogabili disposizioni di legge, sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

34.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

34.5 In deroga a quanto sopra, l'assemblea che approva il bilancio, a maggioranza assoluta del numero dei soci presenti in assemblea e con il voto favorevole della maggioranza dei soci fondatori, può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

- a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissioni di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Art. 35) - Competenze dell'assemblea

35.1 Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

35.2 È di competenza dell'assemblea, a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o

diritti, o blocchi di essi, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dal D.Lgs. n. 112/2017;

e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Terminata la liquidazione, il patrimonio residuo dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato ed i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di all'art. 3, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., sarà devoluto, con delibera dell'assemblea dei soci, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16, comma 1, del citato D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36) - Clausola compromissoria

36.1 La decisione di ogni controversia che dovesse insorgere tra la società ed i soci o tra i soci stessi, in ordine all'interpretazione ed all'applicazione dell'atto costitutivo e/o, più in generale, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ovvero, la decisione di ogni controversia promossa nei confronti di amministratori, sindaci, revisori, liquidatori o da essi stessi promossa - ad eccezione di quelle controversie che per legge sono riservate alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria e non possono comprometersi e comunque quelle per cui la legge prevede l'obbligatorio intervento del Pubblico Ministero - verrà deferita ad un Arbitro Unico che deciderà secondo diritto, in via rituale e a norma degli artt. 806 e segg. c.p.c. 36.2 La nomina dell'Arbitro Unico è devoluta ad Arbitra Camera - Azienda speciale della Camera di Commercio di Roma - che assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normativa di cui al proprio Regolamento.

36.3 L'Arbitro Unico giudicherà secondo diritto ed in via rituale, anche sulle spese, entro e non oltre novanta giorni dalla nomina. Le regole procedurali saranno stabilite dall'Arbitro nel rispetto del principio del contraddittorio e comunque nel rispetto delle norme di legge inderogabili.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto di controversia; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, membri dell'Organo di Controllo, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Art. 37) - Modifiche dell'atto costitutivo

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai due terzi dei soci iscritti nel Registro delle Imprese al momento della delibera. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 38) - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività

38.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 s.m.i., la società, su proposta dell'organo amministrativo e con delibera dell'assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali.

Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'assemblea e determinandone le concrete modalità.

Art. 39) - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice civile italiano e delle leggi speciali in materia.

COMUNICAZIONE UNICA

Ai fini della Comunicazione Unica a norma dell'art. 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, le Parti dichiarano che le comunicazioni da effettuare all'Agenzia delle Entrate, all'INPS e all'INAIL saranno effettuate a loro cura dopo la suddetta Comunicazione Unica.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto alle comparenti, che, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla loro volontà, lo approvano e sottoscrivono con me Notaio essendo le ore sedici e minuti cinquantanove.

Scritto parte a mano da me personalmente e parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me diretta, su dodici fogli di carta rigati e bollati a norma di legge per facciate intere quarantatre oltre la presente.

In originale firmato:

SCAVARDA Claudia

BERTOGLIO Elconora

RIBOLDAZZI Myriam

Leonardo DE LUCA - Notaio

Francesco Nava

Dottore commercialista
Revisore legale dei conti
Consulente Tecnico del Giudice

ALLEGATO "A"
REP. 29273/22275

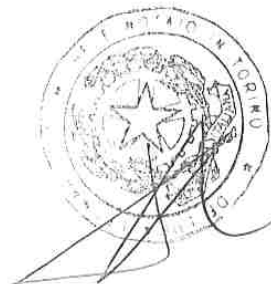
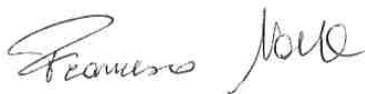
PERIZIA DI STIMA

ex art. 2465 Codice Civile

per il

CONFERIMENTO DI BENI

in società a responsabilità
limitata di nuova costituzione



10129 TORINO, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 35
TEL +39 011 4546062 - FAX +39 011 4406392
MAIL nava.studionava@legalmail.it f.nava@unonet.it

RELAZIONE DI STIMA

ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile per il conferimento di beni in natura nella

SOCIETA'

a responsabilità limitata di nuova costituzione denominata, salvo diversa determinazione dei Soci,

“LA ROTONDA S.r.l. Impresa Sociale”

Il sottoscritto, dott. **Francesco NAVA**, nato a Reggio di Calabria il 12 ottobre 1964, iscritto al n. 1400 dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di Torino, revisore contabile (n. iscrizione 68976) ai sensi del D.Lgs. 27.01.1992 n. 88, nominato con D.M.26.03.1996 pubblicato sulla G.U. n. 28bis del 05.04.1996, iscritto all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Torino al n. 3328, nominato dalla:

- **ASSOCIAZIONE SANTA MARIA DELLA ROTONDA ONLUS**, con sede in Agliè (TO) 10011 – Borgata Santa Maria n. 42, codice fiscale 92501490012, partita Iva 06937490016, REA TO – 1137443, in persona del legale rappresentante Sig.ra Claudia Scavarda, nata a Ivrea (TO) il 28 aprile 1975, codice fiscale SCVCLD75D68E379W, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione,

(di seguito anche per brevità “LA ROTONDA Onlus” o “l'Associazione”)

al fine di redigere idonea relazione di stima per la determinazione del valore del conferimento in natura, ex art. 2465 del Codice Civile, nella costituenda società “LA

ROTONDA società a responsabilità limitata – Impresa sociale” (salva diversa denominazione deliberata dai Soci in sede di costituzione)

ESPONE

quanto segue:

L'Associazione SANTA MARIA DELLA ROTONDA Onlus risulta iscritta dal giorno primo gennaio 2011 presso il Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio di Torino, con oggetto sociale – senza scopo di lucro - rappresentato dalla promozione umana con compiti assistenziali, ricreativi, educativi, di ospitalità ed accoglienza verso giovani bisognosi.

Nel corso degli anni, l'Associazione ha indirizzato la sua attività precipuamente verso l'assistenza, con struttura residenziale e semiresidenziale, nei confronti dei soggetti afflitti da dipendenze patologiche.

Con provvedimento n. 3021 del 25.07.1996 l'Associazione è stata iscritta all'Albo degli Enti Ausiliari predisposto dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 116 del T.U. delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, della prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. n. 309 del 09.10.1990.

In data 11.01.2006, con prot. n. 1783 della Regione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Ivrea, è stata sottoscritta la **convenzione** per la gestione della comunità residenziale per il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con verbale del 15.04.2010 della Regione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale n. 4



Francesco Jona

di Ciriè, Chivasso e Ivrea la struttura gestita dall'Associazione è stata definitivamente **accreditata** per n. 14 posti letto per soggetti con problemi di dipendenza patologica (tipologia STR art. 12 A).

L'organo amministrativo dell'Associazione consta di un Consiglio di Presidenza, con legale rappresentante nella persona della sig.ra Claudia Scavarda, nata a Ivrea (TO) il 28 aprile 1975, codice fiscale SCVCLD75D68E379W, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione.

1. I BENI OGGETTO DI CONFERIMENTO

I beni oggetto di conferimento nella costituenda società a responsabilità sono rappresentati solo ed esclusivamente da:

- 1) Complesso dei seguenti beni mobili: *i)* costruzioni leggere; *ii)* impianti specifici; *iii)* macchine d'ufficio elettroniche e sistemi telefonici; *iv)* attrezzatura specifica; *v)* attrezzatura generica; *vi)* attrezzatura minuta; *vii)* mobili e arredi;
- 2) Avviamento, in ragione della convenzione e dell'accreditamento in corso con la competente Azienda Sanitaria della Regione Piemonte.

I beni sopra indicati rappresentano il ramo d'azienda oggetto di conferimento e pertanto qualsiasi altro bene, materiale od immateriale, diritto, obbligazione o rapporto giuridico di sorta è espressamente escluso dal ramo d'azienda conferendo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono esclusi i rapporti – per qualsivoglia causa, titolo o ragione - di credito e debito, i beni immobili o mobili registrati, i rapporti di lavoro dipendente, d'appalto, d'opera, di prestazione intellet-

tuale, fatto salvo, per quanto concesso dalla legislazione *pro tempore* vigente ed applicabile all'Associazione ed alla costituenda società, la convenzione e l'accreditamento con la Regione Piemonte dianzi richiamati.

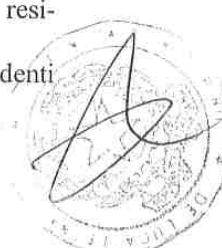
2. DATA DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA

Il valore dei beni conferiti è determinato alla data del **30 settembre 2021**.

Per lo svolgimento del proprio incarico il sottoscritto ha avuto libero accesso presso la sede dell'Associazione al fine di ottenere la documentazione ritenuta utile nonché ogni altra informazione necessaria per la predisposizione della presente relazione di stima.

Tenuto conto del compendio dei beni oggetto di conferimento, rappresentato unicamente dai beni mobili materiali e dall'avviamento, si è acquisita la seguente documentazione:

- registro dei beni ammortizzabili, contenente l'elencazione minuta dei beni mobili materiali di proprietà dell'Associazione;
- situazioni contabili alle date del 31.12.2018 – 31.12.2019 – 31.12.2020;
- estratto contabile al 30.09.2021;
- copia convenzione del 11.01.2006, prot. n. 1783 Regione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale n. 9 di Ivrea, per la gestione della comunità residenziale per il recupero della salute fisica e psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope;



Francesco Merlo

- copia verbale del 15.04.2010 della Regione Piemonte – Azienda Sanitaria Locale n. 4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea di accreditamento della struttura per n. 14 posti letto per soggetti con problemi di dipendenza patologica (tipologia STR art. 12 A).

Oltre ai documenti sopra indicati sono stati esaminati tutti gli altri elementi ritenuti utili, nonché ogni altra informazione considerata necessaria al fine di pervenire ad un corretto valore di stima dei beni materiali ed immateriali oggetto di conferimento. La documentazione esaminata è trattenuta, in copia informatica con sottoscrizione digitale, agli atti dello scrivente, che si rende disponibile a produrla od esibirla nei termini di Legge ove necessario.

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

La dottrina economico-aziendale ha elaborato, nel corso degli anni, molteplici metodi per la determinazione del valore attribuibile ad un complesso di beni, i quali, rispondendo a teorie e presupposti logici diversi, possono condurre a risultati non necessariamente convergenti.

Prima di illustrare e giustificare la scelta del metodo di valutazione adottato nella presente relazione di stima, si ritiene opportuno, pertanto, fare un breve cenno alle principali metodologie elaborate dalla dottrina economico-aziendale:

- metodi patrimoniali;
- metodi reddituali;
- metodi misti patrimoniali-reddituali;

- metodi finanziari;
- metodi basati sui multipli;
- metodi empirici;
- metodi misti.

I metodi patrimoniali si fondano sulla somma algebrica del valore, determinato a valori di mercato/correnti e non già contabile, dei singoli elementi dell'attivo e del passivo.

I metodi reddituali focalizzano l'attenzione non già sulla consistenza patrimoniale, quanto sulla capacità dell'impresa di produrre utili in futuro e per un adeguato numero di esercizi.

I metodi misti patrimoniali-reddituali tendono ad unire i vantaggi, e/o limitare gli svantaggi, delle due metodologie precedenti in quanto, oltre a considerare il valore sostanziale dell'aggregato patrimoniale, focalizzano l'attenzione anche sulle potenzialità reddituali future dell'azienda, determinando un *quid* aggiuntivo generalmente definito "avviamento". La metodologia mista patrimoniale-reddituale è largamente diffusa, soprattutto nella valutazione delle piccole-medie imprese, in quanto permette di considerare il valore puntuale (istantaneo) del patrimonio unitamente all'ulteriore *asset* dato dalla capacità prospettica di produzione del reddito.

I metodi finanziari si basano invece sulla capacità dell'azienda di generare flussi di cassa futuri e, sommando i valori dei singoli flussi finanziari opportunamente attualizzati, si perviene al valore di stima ricercato. Tale metodologia si rivela foriera di



Francesco

grande utilità in alcuni contesti (imprese di medie-grandi dimensioni, flussi di cassa costanti o comunque determinati/determinabili nel tempo, mercato dei capitali efficiente) diversi comunque dal caso di specie.

Il metodo dei multipli si fonda sull'applicazione di un determinato moltiplicatore, variabile in ragione del settore di attività e di operazioni similari riscontrate nel mercato, ad un parametro di redditività che generalmente coincide con il reddito operativo lordo dell'azienda.

I metodi empirici si fondano sull'osservazione di dati di fatto e sulla loro valutazione. A titolo esemplificativo, il valore dell'azienda viene determinato in ragione di: *i*) fatturato medio annuale; *ii*) valore di un singolo *asset* (es. valore della camera per gli alberghi, del posto letto per le case di cura/riposo, ecc.); *iii*) valore di un singolo indicatore (numero di accessi, visitatori, visualizzazioni, *follower*, ecc.).

I metodi misti coniugano le caratteristiche proprie di differenti metodologie di valutazione al fine di adeguare l'analisi alle specifiche esigenze.

Per quanto concerne i beni oggetto di conferimento (beni mobili non registrati ed avviamento) si ritiene confacente al raggiungimento dell'obiettivo perseguito l'adozione di un metodo misto patrimoniale-reddituale che attribuisca:

- a) ai beni mobili (costruzioni leggere, attrezzature, macchine d'ufficio elettroniche, mobili ed arredi) un valore determinato, a prescindere dalle risultanze contabili, in ragione del loro valore di mercato;
- b) all'avviamento una stima calcolata in funzione della capacità prospettica di produzione del reddito, tenuto conto del regime di convenzione ed accredi-

tamento esistente con la Regione Piemonte ed il suo trasferimento alla società conferitaria.

Per i cespiti materiali si è considerato pertanto il prezzo teoricamente praticabile per beni della stessa specie o similari, negoziati in condizione di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione.

In buona sostanza, è stata effettuata una valutazione in grado di sintetizzare il valore dei beni sia nell'ipotesi di loro collocazione, nello stato di fatto e di diritto al 30 settembre 2021, nel libero mercato, così come – *ex adverso* – del loro ripristino attingendo a beni similari offerti in pari data e luogo alle medesime condizioni di obsolescenza fisica, tecnica e commerciale.

Il valore attribuito ai beni materiali, la cui elencazione analitica è riportata nel registro dei beni ammortizzabili trattenuto agli atti dello scrivente, è pertanto così riassumibile (importi in euro):

Categorie di beni	Costo storico	Valore di stima
Costruzioni leggere	3.731,58	350,00
Impianti specifici (boiler gas)	1.391,50	400,00
Macchine d'ufficio elettroniche e sistemi telefonici	4.168,92	680,00
Attrezzatura specifica	3.893,45	360,00
Attrezzatura generica	7.352,62	1.500,00
Attrezzatura minuta	904,70	90,00
Mobili e arredi	61.979,93	5.200,00
Totale	83.422,70	8.580,00



Francesco [Signature]

Passando invece all'avviamento, la stima è stata effettuata tenendo conto:

- a) della redditività media prospettica ritraibile dall'attività di assistenza ai soggetti portatori di dipendenze patologiche esercitata in regime di convenzione ed accreditamento con la Regione Piemonte;
- b) di un arco temporale sufficientemente delimitato;
- c) di un tasso di rendimento comparabile con quello dei titoli di Stato aventi analoga durata, adeguatamente maggiorato in funzione della componente di rischio d'impresa.

Il valore dell'avviamento W sarà quindi pari al valore attuale di una rendita periodica (redditività media prospettica) R calcolata per un certo numero di anni n , dato un determinato tasso di rendimento i . In formula:

$$W = R \times a_{\overline{n}|i}$$

Per quanto concerne il rendimento medio prospettico (equivalente all'importo della rendita periodica) è stato esaminato il conto economico, riclassificato per valore della produzione e valore aggiunto, degli ultimi due anni, in quanto significativi a differenza dei precedenti:

	31/12/2019	%	31/12/2020	%
Ricavi netti	225.123	100,00	258.805,43	100,00
Variazione rimanenze prodotti	-	-	-	-
Variazione rimanenze lavori in corso	-	-	-	-
Incrementi per lavori interni	-	-	-	-
Valore della produzione ottenuta	225.123	100,00	258.805,43	100,00
Consumi di materie	32.095	14,26	42.162,60	16,29
Costi per beni e servizi esterni	84.903	37,71	74.229,99	28,68
Valore aggiunto	108.124	48,03	142.412,84	55,03
Costo del lavoro	95.956	42,62	127.185,34	49,14
Margine operativo lordo (MOL)	12.168	5,41	15.227,50	5,88
Ammortamenti, svalutazioni altri acc.ti	2.908	1,29	282,27	0,11
Risultato operativo (MON)	9.260	4,11	14.945,23	5,77
Proventi diversi	3.841	1,71	500,05	0,19
Proventi ed oneri finanziari	- 961	- 0,43	- 797,15	- 0,31
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie	-	-	-	-
Risultato ordinario (Ro)	12.141	5,39	14.648,13	5,66
Componenti straordinarie nette	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte (Rpi)	12.141	5,39	14.648,13	5,66
Imposte sul reddito	3.655	1,62	-	-
Risultato netto (Rn)	8.486	3,77	14.648,13	5,66

I ricavi netti indicati derivano pressoché esclusivamente dagli importi corrisposti dalla Regione Piemonte per l'assistenza residenziale e semiresidenziale offerta ai soggetti afflitti da dipendenza patologica.

A titolo informativo si rileva che il tariffario regionale in atto prevede un corrispettivo giornaliero di euro 72,00= per ciascun assistito e la struttura è accreditata per numero 14 posti letto.

Il reddito medio prospettivo viene determinato, prudenzialmente, avuto riguardo al risultato netto d'esercizio anziché al margine operativo lordo.



Handwritten signature

Nell'anno 2019 il reddito netto è stato pari ad euro 8.486=, nell'anno 2020 ad euro 14.648,13= al lordo delle imposte; tuttavia (sempre ai fini di maggior prudenza) anche per l'anno 2020 si stima in misura pari ad euro 4.500,00 euro il carico fiscale teorico. Ne consegue che il reddito netto stimato per l'anno 2020 è pari ad euro 10.148,13=.

Il valore del reddito netto medio (**R**) sarà pertanto pari ad euro **9.317,06=**.

L'orizzonte temporale di riferimento (**n**) che si reputa congruo nel caso di specie è pari a **5 (cinque)** anni.

Tenuto conto del rapporto di convenzione ed accreditamento con la Regione Piemonte che dura ormai da oltre dieci anni, sarebbe stato plausibile considerare un intervallo temporale decisamente più ampio, tuttavia – sempre in ossequio a principi di prudenza – si è preferito limitare il calcolo ad un periodo quinquennale.

Circa il tasso di rendimento (**i**), avuto riguardo ai Buoni Poliennali del Tesoro con scadenza 01.12.2026 (Isin IT0005210650) il rendimento nominale annuo lordo è pari all'1,25%.

Tuttavia, il tasso di rendimento offerto da un teorico emittente privato non può che essere sensibilmente maggiore, a causa del rischio, di quello ritraibile da un investimento garantito dallo Stato.

Per questo motivo, si ritiene congruo aggiungere, a titolo di maggior rischio (cosiddetto "fattore Beta") ulteriori 7 punti percentuali e pertanto assumere quale tasso di rendimento il saggio dell'**8,25%**.

Dalle tavole di calcolo finanziario ed attuariale apprendiamo che il valore di

a ---
 $n=5 \mid i=8,25\%$

è pari a **3,96653958**.

Il valore dell'avviamento W sarà pertanto pari a

$$W = 9.137,06 \text{ euro} \times 3,96653958 = \mathbf{36.242,51= \text{euro}}$$

Riassumendo, il valore complessivo del compendio aziendale conferito sarà pari a:

BENI MATERIALI	euro	8.580,00=
AVVIAMENTO	euro	36.242,51=

TOTALE	euro	44.822,51=
		=====

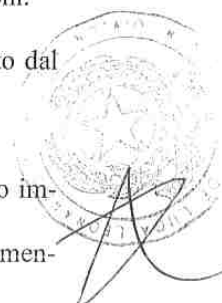
che si arrotondano, a titolo prudenziale, ad euro **40.000,00=**.

4. ATTESTAZIONE

Prima di giungere all'attestazione finale, si reputano doverose alcune precisazioni.

LA ROTONDA Onlus rappresenta un ente privo di scopo di lucro disciplinato dal D.Lgs. 04.12.1997 n. 460.

Parimenti, la costituenda società a responsabilità limitata si propone, in quanto impresa sociale retta dalle norme dettate dal D.Lgs. 03.07.2017 n. 112, il perseguimen-



to delle medesime finalità dell'Associazione di promozione sociale con compiti assistenziali, ricreativi, educativi, di ospitalità ed accoglienza verso i soggetti bisognosi colpiti da dipendenze patologiche.

Nel corso della presente relazione di stima si è più volte fatto riferimento, per semplicità espositiva, ai concetti di reddito, redditività e similari.

Questi devono essere qui intesi non già quale espressione di un intento lucrativo, bensì come capacità di generare avanzi di gestione che, rafforzando le dotazioni patrimoniali, incrementano la possibilità di perseguire le finalità istituzionali di promozione sociale.

Infine, pare doveroso sottolineare come l'operazione di conferimento qui illustrata non possa essere considerata per nessun motivo a titolo gratuito, bensì essa rappresenta un negozio giuridico a contenuto patrimoniale con prestazioni corrispettive.

Infatti, LA ROTONDA Onlus riceverà, a seguito del conferimento, una quota di partecipazione nel capitale sociale della costituenda società a responsabilità limitata corrispondente al valore del compendio aziendale che sarà conferito.

Al termine dell'operazione nessuna variazione in diminuzione si registrerà nel patrimonio netto dell'Associazione.

* * *

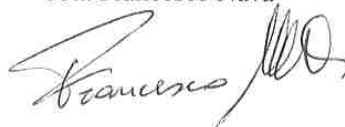
Sulla base delle considerazioni sopra effettuate, si attesta che il valore del ramo d'azienda qui esaminato è pari, in riferimento alla data del 30 settembre 2021, ad euro 40.000,00= (quarantamila virgola zero zero).

In ossequio alla previsione di cui all'art. 2465, primo comma, del Codice Civile, il sottoscritto espressamente attesta che il valore di euro 40.000,00= sopra indicato non è, allo stato delle attuali conoscenze ed alla luce dei documenti esaminati, inferiore al valore della quota e dell'eventuale sovrapprezzo che verrà attribuita alla conferente per effetto del conferimento.

Ogni documento utilizzato ai fini della presente perizia è tenuto agli atti dello scrivente in formato cartaceo e/o elettronico.

Torino, 22 novembre 2021

dott. Francesco Nava



PAGINA ANNULLATA



Repertorio n. 29.272



VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di novembre in Torino
nel mio studio

- 22 NOVEMBRE 2021 -

Innanzi a me Dottor **LEONARDO DE LUCA**, Notaio in Torino, con studio ivi alla Via Giovanni Giolitti n. 55, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Torino e Pinerolo,

E' PRESENTE

- **NAVA Francesco**, nato a Reggio di Calabria il 12 ottobre 1964, domiciliato in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 35, Codice Fiscale dichiarato NVA FNC 64R12 H224V, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino con il n. 1400, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con il n. 68976, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la perizia di stima che precede, nell'interesse della:

"**Associazione Santa Maria della Rotonda Onlus**" con sede in Aglie' (TO), Borgata Santa Maria n. 42, Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 92501490012, iscritta al Repertorio Economico Amministrativo con il n. TO-1137443, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula:

- "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate

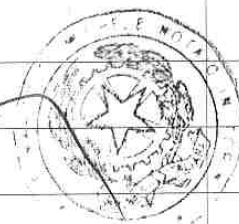
e di non aver avuto altro scopo che quello di fare conoscere la verità".

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto da me redatto e letto al compa-
rente che, a mia interpellanza, dichiaratolo conforme alla sua volontà lo ap-
prova e sottoscrive con me Notaio.

Scritto, parte a mano, da me personalmente e parte dattiloscritto da persona
di mia fiducia, da me diretta, su un foglio di carta rigato e bollato a norma
di legge, per facciate intere una oltre la presente.

Francesco Lupo

[Signature]



REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI TORINO DP II
IL GIORNO 24 NOVEMBRE 2021 AL N. 57281.

Assolto per via telematica ai sensi del Decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia informatica dell'originale cartaceo dell'atto, in formato .pdf/A-1, riportante la data di redazione, sottoscritta digitalmente dal Notaio ai sensi dell'art. 22, comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005.
Torino, li 24 novembre 2021.